

ROSA MARIA GERACI

Ricercatore di Procedura penale - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite

The "revisione" as a national instrument to comply with Human Rights Court's decisions: more guarantees, many doubts

(Peer reviewers: Prof. Enrico Maria Ambrosetti, Prof. Adolfo Scalfati)

La manipolazione additiva che fa della revisione lo strumento per ottenere la riapertura del processo quando occorre conformarsi a una pronuncia della Corte e.d. u. pone una serie non trascurabile di questioni, tra le quali, la ricalibratura del rimedio, l'ambito operativo, la praticabilità in *malam partem*, la compatibilità della disciplina codicistica. In chiave strutturale, poi, emerge l'interrogativo se non può ritenersi esistente un «sistema integrato di impugnazioni» al cui vertice si colloca il Giudice di Strasburgo.

The judgment identifies the "revisione" as an instrument to reopen the case when it is necessary to comply with a Human Rights Court's decision. This raises many significant issues, including an adjustment for the remedy, its scope, its consistency with the code. And, above all, is it possible today to consider the Strasbourg Court as an additional remedy beside national judicial reviews?

L'efficacia obbligatoria delle sentenze della Corte europea dei diritti umani

Nella perdurante inerzia del legislatore, non più ulteriormente tollerabile a seguito dei reiterati richiami internazionali, nonché dell'entrata in vigore del 14° Protocollo ag-

giuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹ - che ha introdotto uno specifico procedimento di infrazione per lo Stato membro che non ottempera all'esecuzione delle decisioni della Corte di

¹ Tale Protocollo, adottato il 13 maggio 2004 e ratificato dall'Italia con la legge 15 dicembre 2005, n. 280 (*Guida dir.*, 2006, 3, 14), è entrato in vigore nel giugno 2010. In argomento, cfr. De Stefano, *La riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo dopo il protocollo n. 14*, *I diritti dell'uomo*, 2010, 29; Tanzarella, *Il futuro della Corte europea dei diritti dopo il protocollo XIV*, *Quaderni cost.*, 2010, 423.

Strasburgo² - la Consulta interviene con un'importante sentenza additiva "di principio"³ che individua nella revisione *ex art. 630 c.p.p.* lo strumento attraverso cui "scardinare" il giudicato interno reputato iniquo dal Giudice europeo.

È questo il punto di approdo (probabilmente - e auspicabilmente - solo temporaneo) di una lenta, inevitabile e non indolore evoluzione interpretativa che ha coinvolto le questioni nevralgiche di un sistema giuridico ormai divenuto "multilivello"⁴: efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, natura dell'obbligo giuridico di conformarsi alle stesse gravante sugli ordinamenti nazionali, superamento del dogma dell'intangibilità del giudicato interno, rango delle disposizioni Cedu nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto.

Come è noto, onde garantire vincolatività ai precetti convenzionali, l'art. 46 della Cedu statuisce che «le Alte parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti»; ai sensi dell'art. 41 della stessa Carta, inoltre, in caso di condanna da parte della Corte di Strasburgo, lo Stato membro diventa destinatario di una serie di obblighi consequenziali: quello primario di rimuove-

re la violazione normativa accertata, ripristinando la situazione anteriore alla stessa (c.d. *restituito in integrum*); quello secondario - e solo sussidiario - di corrispondere una *satisfaction équitable* alla vittima ove la normativa nazionale non consenta una completa riparazione («se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione»).

Dal punto di vista concretamente operativo - ossia dei mezzi specifici da adottare per realizzare la suddetta riparazione - per lungo tempo la stessa giurisprudenza della Corte europea ha attribuito efficacia meramente «dichiarativa» ai suoi *dicta*: forte della circostanza che la Convenzione le attribuisce espressamente la sola competenza a determinare l'eventuale riparazione pecuniaria, nonché in qualche modo condizionata dai timori nazionali di abdicare a una parte di sovranità, essa ha più volte ribadito la sua incompetenza a indicare agli Stati convenuti le misure riparatorie necessarie per assolvere compiutamente all'obbligo *ex art. 46* Cedu, affermando la sostanziale libertà dei Paesi

² Il Comitato dei Ministri, nel suo ruolo di organo vigilante l'esecuzione delle sentenze della Corte europea da parte degli Stati membri, in caso di inottemperanza alle stesse, può adire la medesima Corte, che, ove accerti l'inadempimento, può rinviare la causa al Comitato «affinché esamini le misure da adottare» (art. 46, comma 5, Cedu). In tal modo, si istituisce nei confronti dei Paesi convenuti un meccanismo di pressione per l'esecuzione del giudicato sovranazionale più incisivo rispetto alla precedente semplice *moral suasion*, consistente nell'avvertimento pedagogico insito nella pronuncia di condanna del Giudice europeo.

³ Come osserva Gaeta, *Al decisore interno la singola valutazione sul grado di "contaminazione" delle prove*, Guida dir., 2001, 52, 54, tale tipo di pronuncia si distingue dall'additiva tradizionale perché attraverso essa «la Corte non introduce una norma positiva, immediatamente applicabile, ma pone un "principio" che, sebbene debba essere attuato attraverso un successivo intervento del legislatore, può entro certi limiti costituire, in via transitoria, un riferimento per il giudice nella decisione di casi concreti».

⁴ Di «ordinamento integrato», costituito dall'ordinamento nazionale e da quello riconducibile al sistema della Cedu parla Selvaggi, *Il nuovo ruolo del giudice in un ordinamento integrato*, www.europeanrights.eu, 2011, 1, che ricorda le parole di Markesinis-Fedtke, *Giudici e diritto straniero*, Bologna, 2009, 193, secondo cui ormai i giudici sono obbligati «a guardare fuori dalla finestra del loro sistema, che altrimenti potrebbe essere oscurata dalle tende della tradizione giuridica».

nella scelta dei mezzi tecnici più appropriati per conformarsi al *decisum* sovranazionale⁵ – purché, naturalmente, «compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte»⁶ – costituendo, dunque, lo stesso un obbligo di risultato⁷. Tale orientamento ha cominciato a subire qualche incrinatura nell'ultimo decennio, quando la Corte, superando i limiti di un'esegesi strettamente ancorata al dato letterale del testo convenzionale, ha iniziato ad ampliare l'ambito della sua competenza, specificando nelle proprie sentenze quali misure di carattere generale (atte, cioè, a rimediare a situazioni strutturali esistenti negli ordinamenti nazionali causa di attrito con i principi della Convenzione) o individuale (ossia idonee a porre fine alla riscontrata violazione, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della stessa e ripristinando per quanto possibile la situazione anteatta) si rendessero di volta in volta ne-

cessarie per adempiere all'obbligo di esecuzione *ex art.* 46 Cedu.⁸

Decisiva, nell'evoluzione interpretativa descritta – rafforzativa del carattere giurisdizionale della Corte e al tempo stesso erosiva di talune prerogative fino ad allora ritenute di esclusivo dominio del Comitato dei Ministri, quale organo naturalmente preposto al controllo sull'esecuzione delle decisioni del Giudice europeo⁹ – l'adozione del citato Protocollo n. 14, che ha attribuito alla Corte un ruolo di collaborazione con il Comitato stesso nell'esercizio delle suddette funzioni di controllo, nonché, soprattutto, l'approvazione della fondamentale raccomandazione n. R. (2000) 2 del 19 gennaio 2000¹⁰, che, focalizzando l'attenzione sulla "riapertura del processo" quale misura di adempimento in grado di assicurare la *restitutio in integrum*, ha rivolto un invito agli Stati con-

⁵ In questo senso, tra le altre, Corte e.d.u., sent. 13 luglio 1996, *Nasri c. Francia*, § 49; Id., sent. 31 ottobre 1995, *Papamichalopoulos e altri c. Grecia*, § 34; Id., sent. 23 maggio 1991, *Obserschilck c. Austria*, § 65; Id., sent. 24 maggio 1989, *Hauschildt c. Danimarca*, § 54; Id., sent. 25 giugno 1987, *Baggetta c. Italia*, § 30; Id., sent. 22 marzo 1983, *Campbell c. Regno Unito*, §16; Id., sent. 13 giugno 1979, *Marchx c. Belgio*, § 58. Come osserva Callari, *La firmitas del giudicato*, Milano, 2009, 331, in questa prospettiva «le autorità nazionali sono chiamate a disciplinare all'interno del loro sistema giuridico – in maniera discrezionale nel *quomodo* ma inderogabile nell'*an* – misure concrete idonee a ripristinare effettivamente la situazione preesistente alla [...] violazione normativa accertata».

⁶ Corte e.d.u., Grande camera, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*, § 147; Id., 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*, §§ 119 e 127; Id. Grande camera, 12 maggio 2005, *Ocalan c. Turchia*.

⁷ In argomento, cfr. Esposito, *La libertà degli stati nella scelta dei mezzi attuativi delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2002, 17, nonché Saccucci, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, *Riv. dir. internaz.*, 2002, 618.

⁸ Di «mutazione genetica degli effetti» dei provvedimenti della Corte europea dei diritti dell'uomo parla Ubertis, *L'adeguamento italiano alle condanne europee per violazioni dell'equità processuale*, Balsamo-Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale*, Torino, 2009, 99. La decisione che inaugura il nuovo indirizzo del Giudice sovranazionale è Corte e.d.u., Grande camera, sent. 22 giugno 2004, *Broniowski c. Polonia*, §§ 188-194, che si spinge a indicare allo Stato convenuto le misure di ordine generale necessarie per evitare il ripetersi di ulteriori violazioni analoghe a quelle sottoposte a scrutinio.

⁹ In argomento, cfr. De Salvia, *L'obbligo degli Stati di conformarsi alle decisioni della Corte europea e del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa*, Balsamo-Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, cit., 76 ss.

¹⁰ Per il testo tradotto in italiano, v. *Dir. pen. proc.*, 2000, 391 ss. In argomento, v. Ubertis, *La Corte di Strasburgo quale garante del giusto processo*, *Dir. pen. proc.*, 2010, 372-373.

traenti «ad esaminare i rispettivi ordinamenti nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti¹¹, laddove la Corte ha riscontrato una violazione della Convenzione e in particolare allorché [...] la sentenza della Corte induce alla conclusione che: a) la decisione interna impugnata è nel merito contraria alla Convenzione; b) la violazione riscontrata è costituita da *errores* o da altre mancanze di tale gravità da far sorgere seri dubbi sull'esito del procedimento nazionale considerato».

La *res iudicata* in tali eventualità deve, dunque, cedere alla tutela dei diritti dell'individuo, sempre che però la vittima «continu[i] a soffrire delle conseguenze negative molto gravi in seguito alla decisione nazionale, conseguenze che non possono essere compensate dall'equa soddisfazione e che non possono essere rimosse se non attraverso il riesame o la riapertura» del caso.

Gli istituti impiegati nell'ordinamento italiano per adempiere all'obbligo di conformazione ex art. 46 Cedu

A differenza della maggior parte degli Stati contraenti, nel nostro Paese le iniziative legislative avviate a seguito della menzionata sollecitazione sovranazionale – tutte orientate nel senso di una modifica dell'art. 630 c.p.p. – si sono via via arenate, senza arrivare mai a tradursi in norme positive¹².

Stante la lacuna normativa, il diritto vivente ha cercato di compiere un'opera di supplenza in via interpretativa¹³, individuando soluzioni diversificate (talvolta non esenti da forzature) in relazione ai vari casi considerati in cui l'Italia era stata condannata dalla Corte di Strasburgo per violazione della Convenzione europea: “neutralizzazione” degli effetti della sentenza iniqua, “rimaneggiamento” del contenuto della stessa, riapertura del processo. Vari gli istituti a tal fine utilizzati: incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. per ottene-

¹¹ L'*Explanatory Memorandum* alla raccomandazione precisa che la «riapertura» si riferisce alle ipotesi caratterizzate dall'intervento delle autorità giurisdizionali, mentre il «riesame» attiene ai casi di intervento di autorità non giurisdizionali, specie amministrative.

¹² Per un'analisi dei vari disegni di legge presentati nel corso della XII, XIII e XIV legislatura, v. Gialuz, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 1881 ss.; Callari, *La firmitas del giudicato*, cit., 340 ss.; Aimonetto, *Condanna europea e soluzioni interne al sistema processuale penale: alcune riflessioni e spunti de iure condendo*, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 1520 ss.

¹³ Per una panoramica generale, v. Furfaro, *L'esecuzione delle decisioni europee di condanna: riflessioni sullo "stato dell'arte" anche in prospettiva di scelte normative*, *Giur. it.*, 2010, 2643; Giunchedi, *Ricorso accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dogma del giudicato*, ivi, 2007, 1227; Kostoris, *Diversa qualificazione giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti umani: considerazioni sul caso Drassich*, ivi, 2009, 2511.

¹⁴ Cass., sez. I, 1° dicembre 2006, n. 2800, *Cass. pen.*, 2007, 1441, con nota di De Matteis, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed il giudicato penale: osservazioni intorno al caso "Dorigo"*. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, ord. 25 settembre 2006, *Guida dir., Comunitario e internazionale*, 2007, 2, 82. Sottolinea, tuttavia, l'incongruenza di una tale soluzione, che dà origine alla «anomala figura di una sentenza che rimane ferma ma non può ricevere esecuzione», Lupo, *La vincolatività delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il giudice interno e la svolta recente della cassazione civile e penale*, *Cass. pen.*, 2007, 2253. Critico anche Ubertis, *L'adeguamento italiano alle condanne europee*, cit., 113, secondo cui «il problema può essere affrontato in una prospettiva diversa, che ne consenta una soluzione lineare», armonica con il sistema e con i principi di teoria generale: la violazione dei principi del *fair trial* non consente di ritenere giuridicamente esistente il giudizio, ciò che fa sì che «nemmeno sorg[a] la questione di rispettare un giudicato»; conseguentemente, «il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670, comma 1, c.p.p., dovrebbe solo accertare la mancanza del titolo esecutivo e assumere le delibere conseguenti:

re la declaratoria di ineseguibilità del giudicato¹⁴, ricorso straordinario per cassazione *ex art. 625 bis c.p.p.*¹⁵, restituzione nel termine per impugnare per l'imputato contumace ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 2 *bis*, c.p.p.¹⁶; mai, invece, ricorso alla revisione, non essendo l'ipotesi in questione riconducibile ad alcuno dei casi contemplati all'art. 630 c.p.p.¹⁷, né risultando praticabile l'applicazione analogica del rimedio straordinario, inibita dal principio di tassatività vigente in materia di impugnazioni penali.

Evidente, dunque, come le soluzioni proposte dal giudice italiano riuscissero solo a infrangere il giudicato interno iniquo, senza tuttavia garantire una ricostruzione del sistema che assicurasse, in ossequio ai dettami europei, un'effettiva riapertura del processo¹⁸.

L'intervento "necessitato" del Giudice delle leggi

Questo lo scenario nel cui ambito si colloca la pronuncia in commento, che utilizzando

la sospensione dell'esecuzione, la liberazione dell'interessato se *in vinculis* non per altro motivo e (regredendo il procedimento allo stato e al grado in cui si è integrata l'invalidità) la rimessione degli atti al giudice a suo tempo competente per la fase processuale invalidamente celebrata, da svolgere per la prima volta ritualmente» (analogamente, Mazza, *L'esecuzione può attendere: il caso Dorigo e la condanna inesequibile per accertata violazione della CEDU*, *Giur. it.*, 2007, 2639; in argomento, cfr. pure Tucci, *Violazione dell'equo processo accertata da Strasburgo e paralisi del giudicato*, *Dir. pen. proc.*, 2007, 1333).

¹⁵ Cass., sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola, *Guida dir.*, 2010, 24, 79, con nota di Gaeta, *La sentenza definitiva deve essere modificata se ritenuta iniqua dalla Cedu per la sanzione*; Id., sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45807, *Cass. pen.*, 2009, con nota di Caianiello, *La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo*, e De Matteis, *Condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e revoca del giudicato*. In senso critico sull'applicazione analogica al caso *de quo* dell'istituto previsto all'art. 625 *bis* c.p.p., inibita – come affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 27 marzo 2002, n. 16103, *Cass. pen.*, 2002, 2616) – dal principio di tassatività delle impugnazioni, Zacché, *Cassazione e iura novit curia*, *Dir. pen. proc.*, 2009, 784, nonché Gambardella, *Il "caso Scoppola"; per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole*, *ivi*, 2010, 2027-2028, il quale peraltro sottolinea come «non è stato applicato l'istituto giuridico *ex art. 625-bis c.p.p.* ad un caso non disciplinato ma analogo a quello disciplinato, bensì un analogo istituto rispetto a quello esistente del ricorso straordinario»: «la Cassazione ha in realtà costruito un nuovo istituto, il quale ibrida revisione (artt. 629 ss., e spec. 637, comma 2, c.p.p.) e ricorso straordinario».

¹⁶ Cass., sez. V, 15 novembre 2006, n. 4395, *Cass. pen.*, 2007, 1459; Id., sez. I, 12 luglio 2006, n. 32678, *ivi*, 2007, 1002, con nota di Tamietti, *Un ulteriore passo verso una piena esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla riapertura dei processi*.

¹⁷ La Corte costituzionale, con la sentenza 24 aprile 2008, n. 129, *Giur. cost.*, 2008, 1506, con nota di Chiavario, *Giudicato e processo «iniquo»: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva)*, ha reputato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti posti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo *ex art. 6 Cedu*. Sul tema, v. Valentini, *La Corte costituzionale e il caso Dorigo: sense and sensibility*, *Giust. pen.*, 2008, 207; Gialuz, *Il caso Dorigo: questione mal posta, ma con qualche (tenue) speranza di essere accolta*, Brin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi (a cura di), *All'incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l'efficacia interna delle sentenze di Strasburgo*, Torino, 2007, 123; Allegrezza, *Violazione della CEDU e giudicato penale. Quali contaminazioni? Quali rimedi?*, *ibidem*, 21; Carnevale, *I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e vizi "normativi"*, *ibidem*, 57; Negri, *Rimedi al giudicato penale e legalità processuale: un connubio che gli organi sopranazionali non possono dissolvere*, *ibidem*, 169.

¹⁸ Ubertis, *L'adeguamento italiano alle condanne europee*, cit., 112.

l'art. 46 Cedu. quale norma interposta¹⁹ che integra il parametro costituzionale di cui all'art. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo ove ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo²⁰.

Decisione coraggiosa e di fatto "necessitata" del Giudice delle leggi, costretto all'intervento dall'"asfitticità" dei rimedi finora elaborati dal diritto vivente («soluzioni parziali e inidonee alla piena realizzazione dell'obiettivo») e dalla non ulteriormente tollerabile inerzia del legislatore ordinario, cui esso stesso aveva già in passato (sent. 129 del 2008) rivolto invano «un "pressante invito" affinché colmasse, con i provvedimenti ritenuti più idonei, la lacuna normativa in contestazione».

Decisione, di cui la stessa Corte avverte i limiti e le forzature, ma che appare giustificata dalla circostanza che, a diritto invariato, la revisione è l'unico istituto funzionale ai fini in questione, potendo assicurare la riapertura del processo a seguito di pronunce del Giudice dei diritti umani («Giova ribadire e sottolineare che l'incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull'art. 630 cod. proc. pen. non implica una pregiudiziale opzione di

questa Corte a favore dell'istituto della revisione, essendo giustificata soltanto dall'inesistenza di altra e più idonea *sedes* dell'intervento additivo»; «la revisione, infatti – comportando, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, che implica una ripresa delle attività processuali in sede di cognizione, estesa anche all'assunzione delle prove – costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria»)²¹.

Ne derivano una serie di interrogativi e nodi ermeneutici su cui vale la pena soffermarsi.

La nuova "revisione europea"

Il primo è quello relativo alla stessa natura del rimedio individuato: ulteriore caso di revisione o istituto analogo a quello disciplinato agli artt. 629 ss. c.p.p., rispetto al quale si caratterizza per rilevanti profili di discontinuità?

Non vi è dubbio, infatti che si assiste a un significativo mutamento della fisionomia tradizionalmente attribuita all'impugnazione straordinaria, paventandosi addirittura il sospetto che possano ritenersi ormai esistenti due diversi modelli di revisione, una "interna",

¹⁹ C. cost., sent. 22 ottobre 2007 n. 348, *Giur. cost.*, 2007, 3475; Id., sent. 22 ottobre 2007 n. 349, *ivi*, 2007, 3535; Id., sent. 26 novembre 2009 n. 311, *ivi*, 2009, 4657; Id., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, *ivi*, 2009, 4747; Id., sent. 12 marzo 2010 n. 93, *ivi*, 2010, 1053; Id., sent. 11 marzo 2011 n. 80, *Proc. pen. giust.*, 2011, 3, 29.

²⁰ Per i primi commenti a tale declaratoria, v. Gaeta, *Al decisore interno la singola valutazione*, cit., 52, e Castellana, *Grande impatto sull'attuale gerarchia delle fonti*, *ibidem*, 57.

²¹ Anteriormente all'intervento della Consulta, in molti si erano espressi in dottrina nel senso che la revisione non fosse l'istituto migliore per ottemperare all'obbligo ex art. 46 Cedu: *ex plurimis*, cfr. D'Orazi, *Revisione della condanna penale e violazione dell'art. 6 CEDU*, *Cass. pen.*, 2006, 2967; Mazza, *Sei mesi di tempo (ormai anche meno) per garantire lo stato di diritto*, *ivi*, 2006, 4314; Scalfati, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, 451; Selvaggi, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e il giudicato nazionale: conflitto non risolvibile?*, *Cass. pen.*, 2006, 3187.

strutturata secondo i consueti canoni codicistici, e una “europea”, inedita, scaturita dalla declaratoria *de qua*, la cui articolazione è solo in parte coincidente con le scadenze delineate dal codice di rito, e il cui ambito di attivabilità ai fini della riparazione delle violazioni convenzionali è forse, invero, da circoscrivere²².

Finora, infatti, la revisione si è configurata come un rimedio *post rem iudicatam* tipicamente volto a ovviare agli errori di fatto che possono avere inficiato il *dictum* penale, determinandone l'esito condannatorio: una impugnazione straordinaria, insomma, «concepita per recuperare la “novità” incidente sulla *quaestio facti* e strutturata in funzione del solo proscioglimento»²³, esulando, invece, dalla sua area di operatività gli errori inerenti le *regulae iuris*, eventualmente rimediabili oltre i limiti del giudicato con strumenti giuridici di altra natura, quali quelli previsti per la fase esecutiva.

La nuova revisione “europea”, invece, sembra connotarsi per tratti che la discostano sensibilmente dalla sua tradizionale fisionomia: pur essendo condizionata, quanto ad attivabilità, alla sopravvenienza di un *novum*, questo, a differenza dell'ipotesi dianzi citata,

non si atteggia a insorgenza capace di influire negativamente sulla decisione di condanna, bensì a violazione dei principi convenzionali giudizialmente accertata dalla Corte di Strasburgo, che prescinde completamente da una prognosi di ribaltamento dell'esito del giudizio, e che mira più propriamente a rimediare a un giudicato di condanna lesivo delle irrinunciabili garanzie consacrate nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Non si tratta, dunque, di invocare elementi sopravvenuti capaci di influire sulla ricostruzione della vicenda, ma di ristabilire un ordine violato da errori intervenuti durante la cognizione penale, in nome degli irrinunciabili diritti convenzionalmente riconosciuti.

Lesione dei principi convenzionali e ambito di praticabilità della revisione

La decisione in commento appare dirompente anche sotto un ulteriore profilo: stando al suo dispositivo²⁴, che rispecchia fedelmente l'iter argomentativo dei Giudici costituzionali²⁵ – e nonostante il contrario tenore della

²² Già qualche anno fa, riflettendo sull'idoneità dell'istituto della revisione a fungere da strumento di adeguamento al giudicato sovranazionale, Scalfati, *I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che si colmi il vuoto legislativo*, *Guida dir.*, 2007, 9, 82, avvertiva che «ogni manovra additiva del legislatore imporrebbe di costruire un percorso parallelo, con regole autonome, in vista dei casi in cui bisogna ripetere il processo in seguito alla violazione constatata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

²³ Scalfati, *Libertà fondamentali e accertamento giudiziario*, cit., 463.

²⁴ Così stabilisce il dispositivo della decisione: «La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo».

²⁵ Nella motivazione della sentenza si afferma, infatti, che «nella specie, l'art. 630 cod. proc. pen. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio perché (e nella parte in cui) non contempla un “diverso” caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell'art. 629 cod. proc. pen.) la riapertura del processo – intesa, quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del giudizio – quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Cedu, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (cui [...] va equiparata la decisione adottata dal Comitato dei ministri a norma del precedente testo dell'art. 32 della CEDU)».

massima "ufficiale"²⁶ – la revisione europea sarebbe attivabile non solo in caso di sentenza di condanna della Corte e.d.u. per violazione delle garanzie processuali dell'equo processo cristallizzate all'art. 6 Cedu, ma per qualsivoglia lesione dei canoni convenzionali, ciò che aprirebbe la praticabilità del rimedio straordinario anche alle ipotesi di accertate violazioni di carattere sostanziale, esaltando il ruolo della Cedu di fondamentale fattore di rafforzamento delle garanzie²⁷.

Si potrebbe, quindi, porre l'interrogativo della praticabilità della revisione del processo nel caso, ad esempio, di un giornalista condannato per diffamazione nell'ordinamento interno che, adita la Corte di Strasburgo, vedesse accertata la violazione della libertà di espressione consacrata all'art. 10 Cedu; ovvero, nell'eventualità di lesione del canone consacrato all'art. 3 Cedu per le condizioni detentive inumane o degradanti inflitte al condannato; o ancora, nell'ipotesi di violazione del diritto alla vita tutelato dall'art. 2 Cedu, nel suo versante processuale, ove siano state coltivate iniziative processuali – poi rivelatesi infondate e stigmatizzate dal Giudice dei diritti umani – che

hanno avuto conseguenze fisiche pregiudizievoli in danno dell'imputato.

La risposta ai quesiti inerenti questi esempi specifici – ferma restando l'"onnicomprendività" del *dictum* della Consulta, che sembra legittimare in linea di principio il rimedio *ex artt.* 629 ss. c.p.p. anche per violazioni di garanzie sostanziali consacrate nella Cedu – passa, in realtà, attraverso la soluzione di un altro nodo ermeneutico, pregiudiziale agli stessi: l'ambito di praticabilità della revisione quale misura riparatoria specifica che consente la *restitutio in integrum*.

A tal fine illuminanti appaiono le parole dello stesso Giudice delle leggi, che espressamente sottolinea come «la necessità della riapertura andrà apprezzata – oltre che in rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata [...] – tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché della sentenza "interpretativa" eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, della CEDU».

Se ne deduce che la revisione non costituisce rimedio "ad attivabilità obbligata", misura riparatoria ineluttabile a fronte di qualun-

²⁶ Che limita, invece, alle sole violazioni *ex art.* 6 Cedu la praticabilità della revisione («È ammissibile – poiché non ricorre la preclusione alla riproposizione della questione nel medesimo grado di giudizio – la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione e all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Tale questione, pur nell'analogia delle finalità perseguite, è infatti sostanzialmente diversa rispetto a quella sollevata dallo stesso giudice *a quo* nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 2008 di questa Corte. Tale diversità si apprezza in relazione a tutti e tre gli elementi che compongono la questione: l'oggetto è più ampio (essendo sottoposto a scrutinio l'art. 630 cod. proc. pen. nella sua interezza, e non la sola disposizione di cui al comma 1, lett. a), nuovo è il parametro evocato e differenti sono anche le argomentazioni svolte a sostegno della denuncia di incostituzionalità»).

²⁷ Su tale ruolo, v. Manes, *Introduzione*, Manes-Zagrelbelski (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, 7 ss.

que lesione dei diritti garantiti dalla Convenzione o dai relativi Protocolli. Possono esserci violazioni (si pensi, all'inosservanza del principio di pubblicità del dibattimento o – come afferma la stessa Corte – di ragionevole durata del processo) per le quali una riapertura del giudizio apparirebbe fuori luogo o rappresenterebbe addirittura un ulteriore *vulnus* alla garanzia che si pretende di tutelare; oppure lesioni che hanno avuto un'incidenza solo marginale nello sviluppo processuale non tale da giustificare la riapertura, che apparirebbe strumento del tutto sproporzionato a fronte dell'esigenza di stabilità della decisione; ovvero ancora violazioni adeguatamente riparabili con misure di tipo diverso, quali, ad esempio, quelle approntate per la fase esecutiva (può essere il caso del su citato esempio della condanna per diffamazione del giornalista poi ritenuta iniqua in sede sovranazionale²⁸). Al contrario, ci sono naturalmente ipotesi lesive – emblematiche, ad esempio, il difetto di imparzialità e indipendenza del giudice nazionale, ovvero le inosservanze inerenti all'art. 6, comma 3, lett. c) e d) Cedu. – la cui incidenza significativa sulle sorti della vicenda giudiziaria induce a giustificare l'attivabilità del rimedio straordinario.

Conseguentemente, pare potersi affermare – del tutto in linea con i principi sanciti nel citato Protocollo n. 14, nonché con lo stesso orientamento degli organi europei, incline a ritenere legittimo condizionare la riapertura del processo a una domanda in tal senso di chi sia ricorso al Giudice di Strasburgo²⁹ –

che la revisione sia solo uno dei possibili strumenti per dare esecuzione ai *dicta* della Corte europea, non l'unico e l'imprescindibile, atteggiandosi anzi ad «una sorta di *extrema ratio*»³⁰, cui ricorrere allorché essa appaia l'unico strumento attraverso cui rimuovere in modo integrale le conseguenze pregiudizievoli della violazione accertata dalla Corte dei diritti umani, ben potendo nelle altre eventualità essere affiancata da misure riparatorie diverse, idonee a rimuovere i pregiudizi causati dalla violazione e far cessare le gravi conseguenze negative della stessa. È da ritenere, dunque, che restino tuttora praticabili, ove ritenute adeguate ai casi specifici considerati, le soluzioni alternative già individuate dal diritto vivente per adempiere all'obbligo di conformazione sancito dall'art. 46 Cedu.

Può ammettersi una revisione in *malam partem*?

Questione diversa, e più spinosa, è invece se possa ammettersi una revisione anche in *malam partem*. Eventualità, questa, che potrebbe verificarsi nelle ipotesi di ricorso al Giudice di Strasburgo da parte della persona offesa, ove sia accertata una violazione che implichi la riapertura del processo: si pensi, in via esemplificativa, a un soggetto che si ritenga diffamato da dichiarazioni rese da un parlamentare e che, impossibilitato a far valere utilmente le sue ragioni innanzi all'autorità giudiziaria dall'operatività dell'insindacabi-

²⁸ Secondo Iacoviello, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell'uomo*, Cass. pen., 2011, 817, in tal caso «Si tratta di due sentenze definitive (quella interna e quella convenzionale) per il medesimo fatto contro la stessa persona. Siamo in pieno art. 669 c.p.p.».

²⁹ Cfr. Corte e.d.u., sez. I, sent. 10 novembre 2004, *Seidovic c. Italia*, nonché la Risoluzione del Comitato dei Ministri nel caso *Lucà c. Italia* n. 86 del 2005, adottata il 12 ottobre 2005.

³⁰ Saccucci, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, Dir. pen. proc., 2002, 249.

lità ex art. 68, comma 1, Cost., ricorra alla Corte europea per violazione del diritto di accesso a un tribunale ai sensi dell'art. 6, § 1, della Convenzione³¹.

Una ricostruzione della revisione europea aderente all'impronta di *favor rei* che connota il rimedio straordinario interno indurrebbe a propendere per la soluzione negativa, ciò che però creerebbe nelle ipotesi considerate un evidente vuoto di tutela, che si tradurrebbe in una violazione dell'obbligo di conformazione ex art. 46 Cedu, tanto più censurabile ove si rammenti il monito della Corte costituzionale secondo cui dovranno ritenersi «inapplicabili» quelle disposizioni della disciplina comune in tema di revisione «che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l'obiettivo perseguito», che – è bene sottolinearlo – è quello di «porre l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata». D'altro canto, deve però rammentarsi l'esistenza del principio di tassatività in materia di impugnazioni (che, ai fini in questione, avrebbe preteso un ulteriore intervento additivo della Consulta sul punto), nonché l'esplicita statuizione contenuta nella sentenza in commento secondo cui nell'ipotesi di riapertura del processo resta «fermo naturalmente il divieto della *reformatio in peius*», di tal che le vie percorribili sembrano ridursi a due: o ritenere preclusa qualunque forma di revisione in *malam partem*, coerentemente con il canone di cui all'art. 568, commi 1 e 3, c.p.p. e con la fisionomia dell'istituto tradizionale, ma con i menzionati vuoti di tutela che ne deriverebbero, o ammetterla (con le conseguenti incongruenze sistemiche), ritenendo operante il divieto della *reformatio in peius* nella sola ipotesi in cui la pronuncia del Giudice di

Strasburgo sia stata determinata da un ricorso del condannato.

Il «vaglio di compatibilità» con le disposizioni codicistiche

Quel che appare certo, comunque, è che sul piano procedimentale occorre procedere a un «vaglio di compatibilità» delle singole previsioni di cui agli artt. 629 ss. con la specifica ipotesi di revisione considerata. Così, esemplificando, non potranno ritenersi applicabili – come affermato dalla stessa Consulta – le disposizioni di cui agli artt. 631 e 637, commi 2 e 3, c.p.p., rispettivamente in tema di prognosi assoluta ai fini del vaglio di ammissibilità della domanda ed esito proscioglimento conseguente al suo accoglimento; mentre non è possibile escludere che la sentenza della corte d'appello sia soggetta a ricorso per cassazione.

È da ritenere altresì che all'istanza debba essere allegata copia autentica della sentenza della Corte europea, che deve aver assunto carattere definitivo – e dunque giuridicamente obbligatorio – ai sensi dell'art. 44 Cedu (ciò che si verifica nel caso di sentenze della Grande Camera, ovvero, se si tratta di sentenze di una Camera, ove le parti dichiarino che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera, oppure, allorché siano decorsi tre mesi dalla data della decisione senza che sia stato richiesto il rinvio del caso alla Grande Camera, o ancora, se il Collegio della Grande Camera abbia respinto una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'art. 43).

Restano ferme, invece le previsioni inerenti all'ampio spettro di legittimazione soggettiva all'attivazione del rimedio, nonché – per

³¹ È il caso sotteso a Corte e.d.u., sent. 6 aprile 2010, C.G.I.L. e C. c. Italia; Id., sent. 20 aprile 2006, P. e C. c. Italia; Id., sent. 6 dicembre 2005, I. c. Italia; con riferimento all'analogia insindacabilità prevista per i componenti del C.S.M., Id., sent. 5 aprile 2007, E. c. Italia.

quanto, forse, non esenti da profili di opinabilità – quelle relative all'assenza di un termine per chiedere la revisione e alla competenza generalizzata della Corte di appello, inidonea invero a garantire un'effettiva *restituito in integrum* della vittima ove la patologia rilevata dalla Corte europea si fosse verificata, in ipotesi, nel giudizio di prima istanza³².

Esiste ormai un «sistema integrato nazionale-convenzionale delle impugnazioni»?

In ogni caso, al di là dell'individuazione delle specifiche norme applicabili, in una prospettiva più di sistema, un dato si impone alla riflessione dell'interprete: pare ormai assistersi a un fenomeno di «liquefazione» del giudicato interno³³, ridotto a «mito decadente»³⁴, che sembra in grado di porre in pericolo talune concezioni dogmatiche consolidate. Pur con tutte le cautele necessarie, ci si domanda se il superamento del giudicato domestico per effetto delle sentenze della Corte europea non implichi che ormai il “vero”

giudicato si formi a Strasburgo, avendo di fatto la pronuncia irrevocabile del giudice nazionale perso quel connotato di immutabilità da cui derivava la *vis* sanante ogni vizio, dedotto o deducibile, che dava certezza alle situazioni giuridiche controverse. Interrogativo, questo, estremamente delicato, che paventa l'esistenza di un «sistema integrato nazionale-convenzionale delle impugnazioni»³⁵, al cui vertice si colloca quale «quarto grado di giurisdizione» proprio la Corte europea, con tutte le incongruenze conseguenti, prima fra tutte l'“asimmetria” di censure deducibili innanzi a questa (giudice di ultimo grado che è anche giudice del fatto) e alla Corte di cassazione (giudice di penultimo grado, che è giudice di solo diritto)³⁶, ciò che può costituire un non trascurabile ostacolo all'opera di prevenzione interna delle infrazioni rilevabili a Strasburgo³⁷.

Interrogativo che, invero, pare assumere consistenza sol se si consideri che le decisioni definitive del Giudice dei diritti umani vengono iscritte nel certificato del casellario giudiziale³⁸, avallando così l'idea – come ef-

³² In senso critico su questo specifico profilo, sia pure con riferimento al “vecchio” disegno di legge n. 1797 del 2007, recante «Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo», v. Ubertis, *L'adeguamento italiano alle condanne europee*, cit., 120.

³³ Secondo l'efficace espressione di Manes, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i “nuovi” vincoli per il giudice penale*, relazione al convegno *La giustizia penale dopo il Trattato di Lisbona*, Roma, Università “La Sapienza”, 11 maggio 2011.

³⁴ Così Selvaggi, *Il nuovo ruolo del giudice*, cit., 1.

³⁵ L'espressione è di Iacoviello, *Il quarto grado di giurisdizione*, cit., 800, secondo cui la Corte di Strasburgo è «un quarto grado di giurisdizione atipico», «non assimilabile ad alcun tipo di giudice nazionale», che «convoglia in sé funzioni sia del giudice di merito, sia della Cassazione, sia della Corte costituzionale». Essa, a differenza della Cassazione, che garantisce la nomofilachia delle regole, «garantisce la nomofilachia dei diritti».

³⁶ Così ancora Iacoviello, *op. ult. cit.*, 795; sul punto, v. Scalfati, *I giudice offrono un “rimedio tampone”*, cit., 82, secondo cui «l'organo europeo entra a far parte del sistema giudiziario interno quasi con poteri “rescindenti”».

³⁷ Come osserva Lupo, *La vincolatività delle sentenze*, cit., 2253, il pericolo che si introduca un quarto grado di giudizio «può essere evitato soltanto se il nostro processo si allinea ai parametri europei, come delineati dalla Corte europea».

³⁸ D.p.r. 28 novembre 2005, n. 289, *Guida dir.*, 2006, 5, 42, con nota di Selvaggi, *Una risposta alle sollecitazioni del Comitato dei ministri*. Il provvedimento, che ha modificato l'art. 19 del testo unico in materia di casellario giudiziale (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313), più precisamente, ha previsto l'iscrizione nel casellario giudiziale «delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono».

ficacemente evidenziato – che «le sentenze di Strasburgo “entrano” in qualche modo nel nostro ordinamento», posto che «se così non fosse dovrebbe ritenersi non infondata la tesi che esse richiedano il previo riconoscimento nelle forme dovute (*exequatur*)»³⁹.

Considerazioni, quelle fin qui esposte, che pur nell'apprezzamento per l'opera di rimedio alla *lacuna legis* realizzata dalla Corte costi-

tuzionale, inducono a ritenere auspicabile un tempestivo intervento del legislatore in materia⁴⁰, via più appropriata per risolvere compiutamente tutti i profili problematici connessi alla tematica *de qua*, delineando esattamente la fisionomia dello strumento utilizzabile per la riapertura del processo a seguito di giudicato europeo, fornendo così ai giudici linee guida e parametri certi e uniformi di applicazione.

³⁹ Selvaggi, *Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., 3187.

⁴⁰ La stessa Corte costituzionale precisa che «Il legislatore resta [...] ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina – recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto – il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali».